



**REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI,
SULLE MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI, NONCHÉ DI VERIFICA
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 2, 3, 7 E 8 DELLA
LEGGE N. 240/2010**

(emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Attività e regime di impegno dei professori e ricercatori di ruolo	2
Art. 3 - Doveri didattici dei professori e ricercatori di ruolo	2
Art. 4 - Riduzione dell'attività didattiche	3
Art. 5 - Attività, regime di impegno e doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato	4
Art. 6 - Assegnazioni dei carichi didattici ai professori e ricercatori	4
Art. 7 - Autocertificazione delle attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori	6
Art. 8 - Verifica dello svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori	6
Art. 9 - Valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca	7
Art. 10 - Norme transitorie e finali	7



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 7 della Legge n. 240/2010, in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo:

- a) i compiti istituzionali e le modalità di assolvimento dei doveri accademici dei professori, dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul loro stato giuridico;
- b) le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e servizio agli studenti dei professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

Art. 2 – Attività e regime di impegno dei professori e ricercatori di ruolo

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento.

2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Art. 3 – Doveri didattici dei professori e ricercatori di ruolo

1. Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile. Il limite delle 120 ore riferito al professore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno può essere eccezionalmente ridotto fino a un massimo del 10% per esigenze dettate dall'offerta didattica, della cui ricorrenza il Dipartimento è tenuto a fornire adeguata motivazione.

Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010



2. Fatto salvo l'obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale¹, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master.

3. Ai ricercatori di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010, come successivamente modificate, che prevedono la possibilità di affidare loro, previo consenso scritto degli interessati, e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, insegnamenti o moduli di insegnamenti integrati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, acquisendo conseguentemente il diritto all'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui l'attività didattica è svolta. La disciplina di dettaglio relativa alla modalità di attribuzione degli affidamenti e alla retribuzione aggiuntiva è disciplinata dall'art. 6 del presente Regolamento e da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 4 - Riduzione dell'attività didattiche

1. I professori a tempo pieno, ai quali competano rilevanti responsabilità gestionali, hanno diritto ad una riduzione del proprio impegno didattico di cui all'art. 3 del presente regolamento secondo la seguente tabella:

Tipologia responsabilità gestionale	Riduzione in ore (senza dispensa dal corso ufficiale)
Rettore	80
Pro-Rettore	60
Delegato del Rettore	30
Presidente della Scuola	40
Direttore di Dipartimento	40
Presidente del Consiglio di Corso di laurea (nel caso di Corsi di laurea con un numero maggiore di 400 studenti iscritti al precedente anno accademico)	40
Componente del CUN	40

¹ Con possibilità di estensione anche ad altri settori scientifico-disciplinari, ove necessario per il completamento dell'ammontare orario annuo previsto in relazione allo stato giuridico rivestito.



Presidente del Presidio di Qualità	40
Presidente del Nucleo di Valutazione	40
Direttore della Scuola di Dottorato	40
Coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi	20

2. La riduzione dell'impegno didattico è subordinata alla rinuncia ad incarichi didattici presso Atenei/Enti esterni.

Art. 5 - Attività, regime di impegno e doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 lett. a) *Junior* riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore complessive se in regime di tempo pieno e 200 ore complessive se in regime di tempo definito. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato può svolgere sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Oltre alla didattica frontale svolta nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al presente comma le attività di didattica frontale relative ad (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio, o svolte nei corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione.

2. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 lett. b) *Senior* riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore complessive. Nell'ambito delle attività di didattica, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere almeno un insegnamento di base, caratterizzante o affine, nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, nel settore scientifico-disciplinare, ovvero concorsuale, per almeno 60 ore e fino a un massimo di 120 ore di didattica frontale, per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Gli impegni che i ricercatori devono dedicare ai compiti didattici devono essere indicati dai Dipartimenti nella proposta di attivazione dei posti.

3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche svolte previste dal presente Regolamento.

Art. 6 – Assegnazioni dei carichi didattici ai professori e ricercatori

1. I Dipartimenti di afferenza provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equa distribuzione dei carichi, alla attribuzione dei compiti didattici, alla luce della copertura degli insegnamenti deliberata ai sensi dell'art. 44 del Regolamento didattico di Ateneo, nonché dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti di spettanza dei professori e dei ricercatori afferenti alla struttura didattica, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010



2. A tal fine, è stabilita la procedura descritta dalle successive disposizioni del presente articolo. Con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, i Consigli di Dipartimento procedono ad assegnare, per i propri corsi di studio e per i corsi di altri Dipartimenti, sulla base delle richieste pervenute da questi ultimi, i compiti di didattica frontale negli insegnamenti o moduli di insegnamenti integrati, di base caratterizzanti o affini, ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato del settore scientifico disciplinare interessato, secondo le rispettive norme di stato giuridico, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio, d'intesa con gli interessati. Ciò, in modo da assicurarne la piena utilizzazione, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti, anche attraverso mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio, ai sensi del successivo comma. Se dopo tali attribuzioni non tutti i professori o ricercatori a tempo determinato hanno saturato i compiti didattici in termini di lezioni frontali o attività formative equivalenti cui sono tenuti, il Dipartimento passa ad attribuire, nell'ordine, gli insegnamenti o moduli di insegnamenti del settore concorsuale o di altri settori rimasti disponibili, gli insegnamenti o moduli nei corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, a scelta dello studente (definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS), relativi agli OFA e ai Master. Le Scuole, ove istituite, confermano l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto.

3. Nei casi di insegnamenti previsti dall'Ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento prevalente, d'intesa con la Scuola, ove istituita, nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale delle Strutture didattiche medesime. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento estraneo alla Scuola, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo.

4. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi Ordinamenti didattici e deve attuarsi con le procedure previste dalle norme (di legge, statutarie e regolamentari) vigenti. La deliberazione di affidamento degli insegnamenti a docenti a contratto può avvenire solo una volta saturato il potenziale didattico del settore scientifico-disciplinare oggetto di affidamento. Restano ferme le disposizioni relative alle attribuzioni degli incarichi didattici ai dipendenti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei corsi di studio delle professioni sanitarie.



Art. 7 - Autocertificazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori

1. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, adempiono personalmente ai compiti didattici loro attribuiti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 240/2010 e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al presente Regolamento.

2. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono tenuti ad autocertificare annualmente lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, autocertificano, altresì, la partecipazione agli organi collegiali, l'avvenuto assolvimento dei compiti organizzativi interni e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.

3. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal Rettore.

4. I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

5. Entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza perché avviino le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

6. Il registro annuale dell'attività didattica e di servizio agli studenti e i risultati della connessa verifica, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento, confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

Art. 8 – Verifica dello svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori

1. Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.



2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e ricercatori che abbiano pubblicato almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su Wos o Scopus negli ultimi tre anni. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva.

Art. 9 - Valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca

1. I professori e i ricercatori che non abbiano ricevuto una valutazione positiva all'esito delle verifiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento e la cui produzione scientifica non risulti comunque conforme ai criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge medesima. In ogni caso per la partecipazione alle commissioni locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico si fa riferimento ai requisiti delle vigenti disposizioni ANVUR.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore. A regime, la relativa disciplina si applica a partire dall'a.a. 2017/2018, fatto salvo quanto di seguito indicato.

2. La verifica di cui all'art. 8 del presente Regolamento sarà effettuata sul corretto espletamento del carico didattico come attribuito, rispettivamente, per gli a.a. 2015/2016 e 2016/2017; la verifica sulla produzione scientifica sarà riferita ai quinquenni 2012-2016 e 2013-2017.

3. Nelle more della completa adozione del registro on-line, le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono riferite all'equivalente registro cartaceo.

4. Nelle more dell'adozione della SUA-RD annuale, la verifica viene effettuata sulla base delle risultanze del data-base di Ateneo IRIS che i professori e i ricercatori sono tenuti ad aggiornare annualmente.